



# COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova  
Piazza IV Novembre 2  
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

## *Deliberazione n. 22*

Adunanza del 07 luglio 2015

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL' I.R.P.E.F. 2015- ATTO DI INDIRZZO**

L'anno duemilaquindici addì 07 del mese di luglio, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze

### **All'appello risultano**

<b>Componenti della Giunta</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>Bartolomeo Venzano</b>	<b>Si</b>	
<b>Renato Strata</b>	<b>Si</b>	
<b>Maurizio Parodi</b>	<b>Si</b>	
	<b>3</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Venzano Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dott.ssa Clotilde DE REGE)*

*Parere di regolarità recante l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*(Dott.ssa Clotilde DE REGE)*

## **L A G I U N T A C O M U N A L E**

**VISTO** l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, e l'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010 hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito la non applicazione dal 2012 all'addizionale comunale IRPEF della sospensione del potere di deliberare aumenti delle entrate tributarie per gli enti locali prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 e dall'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010;

- ai sensi dell'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e s.m., "...I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2...";

- in base all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m., "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006";

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

**CONSIDERATO** che i Comuni possono, in base alla normativa di cui innanzi, a partire dall'anno 2012, passare dall'aliquota 0 direttamente allo 0,8%, ovvero spaziare all'interno di questo intervallo, differenziando le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

**RISCONTRATA** la possibilità di assicurare l'equilibrio di bilancio, di mantenere inalterate la qualità e quantità dei servizi erogati e di consentire il finanziamento degli investimenti programmati anche senza applicare l'addizionale in oggetto;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra, proporre al Consiglio Comunale di determinare anche per l'anno 2015 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0% (zero);

**VISTO** l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dal Responsabile dei Servizi interessati;

Con votazione favorevole espressa nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

Per le motivazioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente trascritte ed accolte:

**1. PROPORRE** al Consiglio Comunale, per l'anno 2015, di non applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

**2. DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere agli atti connessi, il presente provvedimento, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.